



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

Città Metropolitana di Cagliari

Rep. N. 6 del 23.02.2021

**CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE – periodo dal
01.03.2021 al 28.02.2022 - CIG: ZD1307AFC3**

tra

Daniela Locci, Responsabile dell'Area Socio-culturale che agisce in nome e per conto del Comune di Settimo San Pietro C.F. 80004000925 (di seguito nominata Comune)

e

Alessandra Fois la quale interviene e stipula nella sua qualità di rappresentante legale della ditta CO.ME.S. Cooperativa Mediateche Sarde, con sede legale in Sassari, via IV Novembre n.2 P.I. 01853780904 (di seguito nominata contraente),

PREMESSO CHE

- con determinazione del Responsabile dell'Area Socio-culturale n. 180 del 05.02.2021 si procede a indire procedura di RDO – Affidamento - diretto su CAT Sardegna, per l'affidamento della gestione della Biblioteca Comunale;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Socio-culturale n. 219 del 17.02.2021 si aggiudica il servizio suddetto alla ditta CO.ME.S. Cooperativa Mediateche Sarde con un ribasso pari allo 0,30% sul prezzo a base d'asta;
- la ditta è iscritta alla CCIAA n. 130628;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa formante parte sostanziale ed integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:

Art.1 – Il Comune, come sopra rappresentato, affida al contraente, come sopra rappresentato, che accetta, la gestione del servizio della biblioteca comunale di Settimo San Pietro.

Art.2 – L'esecuzione del servizio è soggetta all'osservanza piena ed incondizionata di tutti i patti, condizioni e norme, dedotti e risultanti, nel loro complesso dalla lettera di invito, dal progetto tecnico presentato dalla ditta e dal patto d'integrità, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.3 – Il presente contratto ha durata annuale a decorrere dal 01.03.2021 e sino al 28.02.2022.

Alla scadenza il rapporto s'intende risolto di diritto.

Art.5 – Con il presente contratto il contraente si impegna a fornire le prestazioni indicate nella lettera di invito e descritte nel Progetto tecnico presentato in sede di gara.

Art. 6 – Per la realizzazione del servizio, oltre al referente della ditta contraente, verranno impiegate le figure professionali specificate e quantificate all'art. 8 della lettera di invito.

Art. 7 – la ditta si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto, provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del personale con le modalità indicate nella lettera di invito/disciplinare.

Art. 8 – la ditta si impegna a garantire il coordinamento ed il controllo del servizio nonché le attività di monitoraggio e controllo di qualità, così come descritte nel progetto tecnico. Tutte le spese inerenti l'organizzazione, l'amministrazione, le retribuzioni, gli oneri fiscali e sociali del personale impiegato, nonché tutto ciò che è previsto dal presente contratto, dalla lettera/disciplinare e dal progetto tecnico allegato si intendono a carico della ditta.

Art. 9 - L'aggiudicatario e tutto il personale incaricato del servizio si impegnano ad osservare la piena riservatezza sui dati e le informazioni raccolti o comunicati dalle Amministrazioni nello svolgimento del servizio stesso e a procedere al trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 e secondo le modalità previste dal capitolato d'appalto.

Con il presente contratto il Responsabile dell'Area, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, designa il Responsabile Legale della ditta quale Responsabile del trattamento dei dati personali, da trattare nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dal Codice, dal Regolamento, dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 10 – Per tale servizio il Comune di Settimo San Pietro si impegna a corrispondere l'importo totale presunto di € 32.402,50 (€ 27.002,08 per l'anno 2021 ed € 5.400,42 per l'anno 2022), Iva esente ai sensi dell'art.10, c.1, n.22 DPR 633/72, comprensivo delle spese per il personale, dell'utile d'impresa e dei costi generali. Il Comune verificherà, ai fini dei relativi pagamenti, la regolarità delle avvenute prestazioni del contraente in merito alle modalità di attuazione previste dal presente contratto.

ART. 11 – I pagamenti dipendenti dall'esecuzione del servizio verranno effettuati a cadenza mensile, con mandati di pagamento intestati alla ditta e resi esigibili con quietanza del legale rappresentante od in una delle altre forme previste dalla normativa vigente, dietro presentazione di regolare fattura al protocollo del Comune, attraverso il Sistema di interscambio (SdI), con riguardo alle ore di servizio effettivamente prestate; detta fattura dovrà riportare il codice **CIG ZD1307AFC3**. La fattura sarà liquidata entro i termini di legge e a seguito della verifica di regolarità contributiva della ditta. Ai sensi del D.M. 55/2013, come integrato con D.L. 66/2014, la ditta e il committente si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi inerenti la fatturazione elettronica. Le fatture, emesse esclusivamente in formato elettronico, dovranno riportare obbligatoriamente il seguente Codice Univoco Ufficio relativo all'Area Socio-culturale del Comune: **9LFCLT**. In allegato alla fattura dovrà essere trasmesso il prospetto riepilogativo delle prestazioni e delle ore impiegate da ciascun operatore nonché, con cadenza trimestrale, il resoconto sull'andamento generale del servizio. L'Amministrazione ha facoltà di sospendere i pagamenti nel caso siano constatate inadempienze e fino alla loro

regolarizzazione, nel caso in cui pervengano pignoramenti e/o sequestri delle somme a favore di terzi, in ogni altro caso in cui il pagamento risulti pregiudizievole per l'Amministrazione o nei confronti di terzi.

ART. 12 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, L. 136/2010:

a) le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;

b) le parti stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

ART. 13 - Con riferimento alle interferenze di cui all'art. 26 – comma 3 – del D. Lgs. 81/2008, si rilevano costi per la sicurezza pari a zero. Non è stato necessario redigere, tra i documenti a corredo del contratto, il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI), di cui all'art. 26 – comma 3 – del D.Lgs. 81/2008, in quanto, non sono stati rilevati rischi da interferenze.

ART. 14 – Al Responsabile dell'Area Socio-culturale, anche per il tramite di suoi incaricati, competono le funzioni di ispezione e controllo, l'emanazione di richiami e contestazioni all'aggiudicatario, la proposta di risoluzione del contratto in danno allo stesso.

ART. 15 – Resta escluso ogni rapporto diretto di lavoro tra l'Amministrazione e le persone impiegate per la realizzazione del Servizio. La ditta si obbliga, nell'esecuzione del servizio, all'applicazione di condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente ed in particolare all'applicazione integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio suddetto. La ditta si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e retributivi del personale addetto sono a carico dell'appaltatore, al quale l'Amministrazione potrà richiedere periodicamente, con apposita comunicazione, copia dei documenti comprovanti il rispetto dei

suddetti obblighi. Tali obblighi vincolano l'impresa anche se questa non aderisca alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

ART. 16 – L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 17– L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Settimo San Pietro. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Ente appaltante la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 18 – La ditta assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l'Amministrazione appaltante. A tal fine si impegna a stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata dell'appalto idonea polizza RCT/RCO a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose nell'esecuzione del servizio, con un massimale unico non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro.

ART. 19 – E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto di appalto ovvero di subappaltare le prestazioni ed i servizi che ne sono oggetto, pena l'immediata risoluzione del contratto, così come definito nel capitolato d'appalto.

ART. 20 – Nel caso in cui la ditta non ottemperi agli obblighi contenuti nel presente contratto e nel capitolato d'appalto il Comune potrà applicare le penali pecuniarie o esigere la risoluzione del contratto. In caso di controversie giudiziarie sarà competente il Foro di Cagliari.

ART. 21 - Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato d'appalto si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 22 – In caso di controversie giudiziarie sarà competente il Foro di Cagliari.

ART. 23 – La presente convenzione sarà sottoposta alla registrazione in caso d'uso da una delle parti interessate ai sensi della normativa vigente. Saranno a carico del contraente le spese di bollo nonché le imposte e tasse, IVA esclusa, nascenti dalla presente convenzione, in base alle vigenti disposizioni, senza diritto di rivalsa.

Le parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) e in conformità dell'art.1 comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale).

Il Legale Rappresentante della Ditta

Alessandra Fois
f.to digitalmente

Il Responsabile dell'Area Socio-Culturale

Daniela Locci
f.to digitalmente